

09921/2022



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto da ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere - Rel.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere

Dati personali -
illecito trattamento
- danni -
procedure
esecutive -
fattispecie

Ud. 16/02/2022 CC
Cron. 9921
R.G.N. 21291/2020

C U

ORDINANZA

sul ricorso 21291/2020 proposto da:

(omissis) domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall'avvocato (omissis) giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

CR
529
2022

(omissis) (nuova denominazione di (omissis)
(omissis)), in persona del procuratore pro tempore,
domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della
Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
(omissis) giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente -
contro

(omissis) l, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall'avvocato (omissis) giusta procura in calce al
controricorso;
-controricorrente -

avverso la sentenza n. 302/2020 del TRIBUNALE di MARSALA,
pubblicata il 18/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/02/2022 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Fatti di causa

Con sentenza depositata il 18-5-2020, il tribunale di
Marsala ha respinto la domanda proposta dal dr. (omissis)
(omissis) dottore commercialista, nei confronti dell'avv.
(omissis) , per il risarcimento dei danni cagionati
dall'illecito trattamento dei propri dati personali nell'ambito di
due procedure esecutive immobiliari alle quali il convenuto
era stato delegato.

La pretesa era stata sostenuta dal rilievo che il
delegato, nella relazione di stima allegata alle otto vendite

realizzate, aveva ommesso di epurare il nome dell'attore, quale esecutato, ai sensi dell'art. 490 cod. proc. civ. e delle disposizioni contenute nell'ordinanza di delega.

Il tribunale ha rilevato che in effetti l'omissione era da apprezzare solo con riferimento alla pagina ventotto della relazione di stima allegata all'avviso di vendita dell'immobile pignorato, mentre per il resto i dati personali erano stati trattati correttamente. Ne ha dedotto che la condotta ascritta al convenuto non fosse dunque "gravemente violativa" del diritto alla riservatezza.

In ogni caso ha aggiunto che nessuna prova era stata fornita quanto alla conseguenza dannosa risarcibile, da non potersi ritenere automatica in presenza di un illecito trattamento. E questo anche tenuto conto che nel caso concreto il rischio di conoscenza dei dati, pur considerandosi la maggiore diffusività per effetto della pubblicazione della relazione di stima sul sito internet, era stato davvero minimo, non essendo il nominativo facilmente rintracciabile siccome mantenuto solo nella parte finale di una lunga relazione.

Il tribunale ha sottolineato che, del resto, l'attore non si era mai attivato a sua tutela dinanzi al giudice dell'esecuzione, a dimostrazione ulteriore della non percepita gravità della lesione infine paventata.

Il dr. ^(omissis) ha proposto ricorso per cassazione in cinque mezzi.

Hanno resistito con separati controricorsi l'avv. ^(omissis) e la sua compagnia assicurativa.

Ragioni della decisione

I. - I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione.

Si denunzia nell'ordine:

(i) la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. per avere il tribunale "erroneamente valutato la documentazione prodotta" sia dall'attore che dal convenuto, "con specifico riferimento al periodo di pubblicazione online del nome del debitore esecutato", poiché ciò non sarebbe avvenuto una sola volta ma per l'intero periodo intercorrente tra la prima vendita immobiliare (18-11-2011) e l'aggiudicazione (9-10-2013);

(ii) l'omesso esame del fatto decisivo integrato dalla circostanza appena detta;

(iii) l'omesso esame del fatto decisivo integrato dall'esplicita istanza inoltrata dal (omissis) al giudice dell'esecuzione onde a dolersi dell'omissione imputabile al delegato;

(iv) la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del cod. privacy, 2 e 21 cost. e 8 Cedu, per avere il tribunale sottostimato la responsabilità del professionista.

II. - I motivi sono nel complesso inammissibili.

La ragione sta nel fatto che nessuno di essi attinge l'esplicita affermazione del giudice del merito secondo la quale l'attore aveva omesso di fornire la prova della conseguenza dannosa concretamente patita per effetto della condotta ascritta al convenuto, "in difetto di circostanziati elementi di fatto" che l'attore comunque avrebbe dovuto fornire.

Tale affermazione integra una *ratio decidendi* da sola sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda, poiché

esposta a valle della corretta considerazione secondo la quale è sempre onere del danneggiato allegare e provare il danno in effetti subito.

Questa Corte ha già affermato il condivisibile principio per cui l'art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente *ratione temporis*), nel richiamare il disposto dell'art. 2050 cod. civ. in tema di risarcimento dei danni da illecito trattamento dei dati personali, pone a carico del danneggiato la prova del danno e del nesso di causalità, lasciando invece al danneggiante la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare quel danno (v. di recente Cass. n. 14618-21).

Poiché l'illecito trattamento di dati personali, ove anche esistente, giustifica l'accoglimento della pretesa risarcitoria azionata ai sensi del citato art. 15 solo a condizione che sia dimostrata dall'interessato l'esistenza di un pregiudizio di natura non patrimoniale sofferto in sua conseguenza, ne deriva che era onere del ricorrente prospettare adeguate censure avverso la specifica affermazione del giudice del merito a proposito del non avvenuto assolvimento del suddetto onere.

III. - Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. in ordine alla condanna alle spese processuali anche nei confronti della compagnia assicurativa del convenuto; la quale - si dice - non era stata evocata dall'attore ma (solo) dal convenuto medesimo, e peraltro in base a una polizza non estensibile ai danni non patrimoniali del tipo di quelli richiesti in giudizio.

IV. - Il motivo è infondato.

Da sempre si insegna che l'obbligo della parte soccombente di rimborsare le spese processuali si estende

h

h

anche alle spese del terzo chiamato in causa dall'avversario vittorioso, qualora tale chiamata si ponga in rapporto di causalità con le pretese avanzate dal soccombente medesimo (v. Cass. Sez. U n. 3126-88).

Ciò prescinde dal tipo di eccezioni ulteriormente prospettate dall'assicuratore in rapporto alla copertura assicurativa.

V. - Le spese di questa fase seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida, per ciascuno dei convenuti, in 3.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 16 febbraio 2022.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 28 MAR. 2022

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia Barone*



Il Presidente